

STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 1 DEL 29/01/2021

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 6 DEL 12/04/2021 PUBBLICATA IL 27/04/2021

IN VIGORE DAL 28/05/2021

PUBBLICAZIONE BURT N. 23 PARTE SECONDA DEL 09/06/2021

INDICE GENERALE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione dell'Unione.
Art. 2 - Denominazione, sede, stemma e gonfalone.
Art. 3 - Finalità.
Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa.
Art. 5 - Principi della partecipazione e strumenti di gestione.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 - Funzioni e servizi comunali trasferibili all'Unione.
Art. 7 - Funzioni e servizi comunali attribuiti all'Unione.
Art. 8 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione da parte dei Comuni.
Art. 9 - Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti.
Art. 10 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici.

- Art. 11 - Potestà normativa dell'Unione.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO E PARTECIPAZIONE

- Art. 12 - Organi di governo dell'Unione.
Art. 13 - Composizione del Consiglio.
Art. 14 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere.
Art. 15 - Competenze del Consiglio.
Art. 16 - Sedute e deliberazioni del Consiglio.
Art. 17 - Durata in carica dei Consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, diritti e doveri.
Art. 18 - Presidente.
Art. 19 - Competenze del Presidente.
Art. 20 - Composizione della Giunta.
Art. 21 - Compiti della Giunta.
Art. 22 - Funzionamento della Giunta.
Art. 23 - Dimissioni del membro della Giunta e del Presidente.
Art. 24 - Pubblicità e informazione sugli atti amministrativi.
Art. 25 - Segreto d'ufficio.
Art. 26 - Diritto di accesso.
Art. 27 - Partecipazione dei cittadini.
Art. 28 - Consultazioni.

Art. 29 - Istanze, petizioni e proposte.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 30 - Principi generali.

Art. 31 - Organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 32 - Segretario.

Art. 33 - Vicesegretario.

Art. 34 - Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano.

Art. 35 - Personale dell'Unione.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E

CONTABILE

Art. 36 - Principi generali.

Art. 37 - Finanze dell'Unione.

Art. 38 - Bilancio e programmazione finanziaria.

Art. 39 - Controllo di gestione.

Art. 40 - Rendiconto di gestione.

Art. 41 - Revisore dei conti.

Art. 42 - Servizio di Tesoreria.

Art. 43 - Patrimonio.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E

SCIoglimento

Art. 44 Durata dell'Unione.

Art. 45 - Recesso del singolo Comune.

Art. 46 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso.

Art. 47 - Recesso dalla funzione.

Art. 48 - Scioglimento consensuale dell'Unione o del vincolo associativo per una determinata funzione.

Art. 49 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento.

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 50 - Modifiche statutarie.

Art. 51 - Modalità di adesione di nuovi Comuni.

Art. 52 - Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di nuovi Comuni.

Art. 53 - Regolamenti.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano.

Art. 55 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.

Art. 56 - Continuità amministrativa.

Art. 57 - Norme finali ed entrata in vigore.

CAPO I

PRINCIPI E NORME

FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'Unione.

1. I Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano ai sensi dell'art.32, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e dalla Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68, hanno istituito con atto costitutivo in data 20/09/2011, per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli, una Unione di Comuni Montani di seguito indicata "Unione". I Comuni sono unanimemente concordi nel riconoscere all'Unione una prospettiva strategica fondamentale per i propri cittadini e per il loro territorio.

2. L'Unione di Comuni è un Ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati, a norma del presente Statuto, dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi.

L'esercizio di funzioni e servizi comunali è effettuato dall'Unione in nome proprio e con piena e diretta assunzione di responsabilità. A decorrere dal termine iniziale delle gestioni obbligatoriamente o facoltativamente demandate all'Unione, i Comuni non possono più porre in essere atti di gestione relativi alle funzioni o servizi attribuiti all'Unione salvo specifici accordi stipulati per regolare particolari regimi transitori. L'esercizio di funzioni e servizi comunali, secondo l'ordinamento proprio dell'Unione, comporta l'assunzione da parte di quest'ultima, quale soggetto giuridico ed Ente locale ai sensi del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, della posizione e dei poteri pubblicistici già spettanti ai Comuni nel rispetto della Costituzione e delle leggi che presiedono all'esercizio delle funzioni e servizi attribuiti.

4. L'Unione esercita, altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68, nonché le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

5. L'Unione esercita, inoltre, le seguenti funzioni e servizi attribuiti dalle Leggi Regionali in materia di:

- a. forestazione;
- b. bonifica;
- c. tutte le funzioni ed i servizi che saranno affidati dalla stessa Regione con atti successivi.

6. L'Unione esercita, inoltre, le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia, con altri Comuni di norma contermini, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990.

Art. 2

Denominazione, sede, stemma e gonfalone.

1. L'Unione assume la denominazione di "UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA".

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Arcidosso Loc. La Colonia n. 1. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

5. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione. L'uso e riproduzione dello stemma e gonfalone dovranno essere disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3

Finalità.

1. L'Unione, in collaborazione e per conto dei Comuni aderenti, persegue le seguenti finalità:

a. promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b. costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c. partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel

territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d. cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e. promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane e provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in attuazione delle leggi applicative del comma 2 dell'art. 44 della Costituzione;

f. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del territorio dei Comuni aderenti, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;

g. promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

h. riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne e uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica. A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive ed ogni altra iniziativa intesa ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne ed agli uomini nella vita e nel lavoro. L'Unione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di sua competenza;

i. favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera nella loro valenza culturale ed etico civile, importanti espressioni di ricchezza sociale. Le Associazioni presenti sul territorio dell'Unione costituiscono interlocutori privilegiati e potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici;

j. valorizza e tutela le riserve naturali e le risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali;

k. l'Unione persegue politiche di sviluppo volte a tutelare e riequilibrare il rapporto tra sfruttamento delle risorse e capacità rigenerative del pianeta, promuovendo politiche di sviluppo sostenibile. A tal proposito si dota di un proprio documento di politica ambientale

le cui linee di azione ed i punti di forza sono:

- il miglioramento continuo e la tutela ambientale in generale;
- la pianificazione e programmazione territoriale di settore;
- il rapporto e la promozione della partecipazione con i cittadini;

l. sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

m. favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

n. fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

o. favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

p. sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale,

riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

q. realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

r. l'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizi e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dallo ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, osservando le proprie azioni con riferimento all'indicatore unitario del disagio.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa.

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a. si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la

parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b. cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c. organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d. promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo Pretorio on-line sul proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa o dei Comuni partecipanti.

Art. 5

Principi della partecipazione e strumenti di gestione.

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forze

economiche e sociali, alle fasi attuative delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie esercitate dall'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

5. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:

a. in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;

b. in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;

c. nelle altre forme previste dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

ART. 6

Funzioni e servizi comunali trasferibili all'Unione.

1. L'Unione può esercitare, in luogo e per conto dei Comuni le seguenti funzioni fondamentali:

a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l. servizi in materia statistica.

Art. 7

Funzioni e servizi attribuiti all'Unione.

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali e non fondamentali, i servizi e le attività di seguito elencate:

a. Gestione del personale limitatamente al trattamento economico, relazioni sindacali relative alla contrattazione collettiva unitaria - integrativa. Per il comune di Arcidosso l'attivazione decorre dal 01.01.2013. Per tutti gli altri Comuni l'attivazione decorre dal 01.01.2014;

b. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla

normativa vigente. Per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 31.10.2012;

c. Edilizia privata ed edilizia per attività produttive, la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, piano strutturale intercomunale. Per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 01.01.2014;

d. Attività di pianificazione di protezione civile, di partecipazione all'emergenza e di coordinamento dei primi soccorsi in ambito comunale. Per tutti i Comuni l'attivazione decorre 01.01.2012;

e. Progettazione e gestione del sistema locale servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall' art. 118 quarto comma della Costituzione. Per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 01.01.2014. Quanto sopra salvo diversa disciplina recata dalla Legislazione regionale di settore prevista dall'art. 56. della L.R. n. 68/2011;

f. Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici riguardanti l'istruzione pubblica. Servizi ed interventi educativi per i giovani, l'adolescenza, infanzia e

prima infanzia. Per tutti i Comuni la attivazione decorre dal 01.08.2012;

g. Sportello unico per le attività produttive e Turismo (SUAP). Per tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 01.01.2012;

h. Centrale Unica di Committenza. Per Tutti i Comuni l'attivazione decorre dal 31.03.2013;

i. Servizi informatici e tecnologie dell'informazione e della comunicazione relativamente alla gestione delle funzioni attribuite in forma associata. Per tutti i Comuni la decorrenza è dall'attivazione delle singole funzioni associate;

j. Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione di incidenza. Per tutti i Comuni la decorrenza è dal 01.01.2012;

k. Vincolo idrogeologico. L'attivazione decorre dal 01.01.2012 per i Comuni di Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano. Per il Comune di Arcidosso dal 01.06.2012, per il Comune di Castel del Piano con decorrenza 01.01.2014;

l. Vincolo paesaggistico. L'attivazione decorre dal 01.01.2012 per i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa

Fiora, Semproniano. Per il Comune di Seggiano con decorrenza dal 01.01.2014;

m. SIT e cartografia. Per tutti i Comuni la decorrenza è dal 01.01.2012;

n. Servizio di verifica con le autorità di ambito delle risorse idriche e di raccolta dei rifiuti urbani;

o. Lotta al randagismo;

p. Gestione e coordinamento sistema museale;

q. Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'erogazione degli assegni per la maternità e il nucleo familiare;

r. Attività ed interventi in materia di pari opportunità;

s. Nucleo di Valutazione e/o Organismo indipendente di valutazione comprensoriale;

t. Comitato Unico di Garanzia (CUG);

u. Servizi di prossimità;

v. Servizio di supporto all'Ufficio del Giudice di Pace.

Art. 8

Modalità di attribuzione delle funzioni all'Unione da parte dei Comuni.

1. L'ordinario affidamento di funzioni, indicate all'articolo 6, o di articolazioni

interne allo stesso, è attuato sulla base di un progetto gestionale, approvato all'unanimità dei componenti dell'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. Ove non già previsto dal progetto o da precedenti atti amministrativi, la data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile gestionale e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

2. I progetti gestionali di cui al comma 1 ed i regolamenti dell'Unione provvedono alle opportune specificazioni del contenuto operativo degli ambiti funzionali e dei servizi comunali demandati all'Unione, in particolare nei casi in cui permangano transitoriamente porzioni di competenza comunale, ovvero la legge riserva atti amministrativi agli organi comunali. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una loro diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni

associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.

3. Al fine di consentire l'avvio della gestione associata dalla data stabilita e di garantire la continuità amministrativa e il regolare andamento dei servizi e delle attività, gli organi dell'Unione possono decidere di anticipare le risorse necessarie, fermo restando l'imprescindibile stanziamento di tali risorse nel bilancio dell'Unione stessa. A tal fine il progetto gestionale o il decreto del Presidente di cui al comma 1 prevedono, ove necessario e in particolare per le funzioni fondamentali per le quali sussistono termini perentori per l'avvio dell'esercizio associato, un assetto delle competenze comunali e dell'Unione e opportune modalità organizzative vevoli transitoriamente nel periodo di avvio dell'esercizio associato da parte dell'Unione, determinandone la durata in rapporto ai tempi necessari per l'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali che deve essere attuato con le opportune variazioni dei bilanci e delle dotazioni organiche degli Enti associati.

4. Lo scioglimento di una o più funzioni attribuite costituisce modifica statutaria per la quale si applicano le procedure di cui al presente statuto.

Art. 9

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti.

1. Salvo disposizioni di legge diverse, ciascun Comune partecipante può conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, servizio ed attività di competenza comunale in aggiunta a quelle indicate nel presente Statuto.

2. La convenzione indica la data di decorrenza dell'esercizio associato, ed individua le competenze oggetto di conferimento in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali.

3. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 20 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., la convenzione deve prevedere:

- a. il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari,
- b. il divieto del mantenimento in capo al comune di residue attività e

compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;

c. le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;

d. le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli enti delle spese;

e. le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;

f. le condizioni nella successione della gestione del servizio;

g. la durata, che non può mai essere inferiore a cinque (5) anni;

h. le modalità di recesso, in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

4. Il conferimento delle funzioni, di norma, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.

5. Per dare esecuzione alla convenzione, si applica l'art. 8 per quanto compatibile.

6. La convenzione determina le clausole imperative, la cui modifica richiede una deliberazione dei Consigli, e rinvia alla competenza della Giunta esecutiva dell'Unione l'adeguamento delle clausole organizzative e gestionali che necessitano

di un aggiornamento dinamico. Di norma alla convenzione è annessa la proposta di progetto operativo gestionale per l'avvio della gestione associata al solo fine di una più completa conoscenza da parte dei Consigli della proposta di convenzione; le successive modifiche del progetto approvate dalla Giunta esecutiva sono comunicate dal Presidente al Consiglio dell'Unione e trasmesse ai Comuni.

Art. 10

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e per altri soggetti pubblici.

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente Statuto anche per Comuni non partecipanti all'Unione previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

2. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali che rientrano nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, l'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli Enti Locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati. In tal caso si applica

la disciplina dell'art. 51 commi 1, 2, 3 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68.

3. La convenzione di cui al precedente comma è approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

Art. 11

Potestà normativa dell'Unione.

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione.

2. Con l'efficacia dei regolamenti approvati dall'Unione cessano di esplicare gli effetti le norme regolamentari comunali in contrasto con la disciplina dell'Unione.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO E PARTECIPAZIONE

Art. 12

Organi di governo dell'Unione.

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a. il Consiglio;
- b. il Presidente;
- c. la Giunta.

2. Gli organi di governo dell'Unione sono composti unicamente da Sindaci e Consiglieri dei Comuni associati salvo casi previsti dalla Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68, il Consiglio e la Giunta della Unione sono composti secondo le norme della sezione II, capo III, Titolo III della Legge stessa.

Art. 13

Composizione del Consiglio.

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci, componenti di diritto e da due rappresentanti elettivi per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della maggioranza, uno in rappresentanza della minoranza in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 26 e 27 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68.

2. Il Consiglio comunale elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto mediante

voto disgiunto, cui partecipano separatamente i componenti della maggioranza, compreso il Sindaco, e quelli di minoranza.

3. L'appartenenza alla maggioranza e alla minoranza consiliare comunale è stabilita dalla Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli Comunali che comportano il rinnovo ordinario del Consiglio Comunale, ovvero dal rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto, per qualsiasi ragione, in un momento diverso.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco e il consigliere comunale eletto con la maggiore cifra individuale tra quelli della lista collegata al Sindaco, per la maggioranza, e il candidato a Sindaco, risultato eletto consigliere di minoranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più giovane di età.

6. È compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5, in questo caso trasmettendo anche il verbale delle operazioni elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo. Nel caso che la comunicazione del Segretario comunale manchi o sia tardiva, il rappresentante comunale può comunque esercitare le prerogative riconosciute al Consigliere dell'Unione, ivi compresa la partecipazione al Consiglio, dal momento dell'entrata in carica, disciplinata dall'articolo 17.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti elettivi o individuati ai sensi del comma 5, provvedendo all'elezione, nel numero previsto dal comma 1, dei sostituti.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, è rappresentante del Comune il Commissario governativo e il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è ridotto di conseguenza fino

all'insediamento dei nuovi rappresentanti comunali.

9. Il Consiglio funziona senza soluzione di continuità; a tal fine, per il computo del quorum di validità della seduta o di approvazione delle deliberazioni, il numero dei componenti che lo costituiscono è normalmente ridotto al verificarsi di eventi che non consentono la costituzione dell'organo con il numero di componenti indicato al comma 1, quali l'assenza della minoranza in un Consiglio Comunale o il non ancora avvenuto insediamento di nuovi rappresentanti, eletti o di diritto, a seguito della decadenza dei precedenti. In particolare, nel caso di rinnovo del Consiglio comunale il Comune è rappresentato soltanto dal rispettivo Sindaco fino all'elezione dei propri rappresentanti o allo spirare del periodo di cui al comma 4.

Art. 14

Disposizioni sulla rappresentanza di genere.

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che

disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei Consiglieri componenti il Consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del Consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il Consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale.

4. In ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del Consigliere di maggioranza e del Consigliere di minoranza ciascun Consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

Art. 15

Competenze del Consiglio.

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo

dell'Unione. La competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., è limitata all'approvazione degli atti fondamentali dell'Unione. Ai fini della individuazione degli atti fondamentali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 16

Sedute e deliberazioni del Consiglio.

1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso o su richiesta di un Consiglio dei Comuni facenti parte dell'Unione, previo atto deliberativo.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa la data, l'ora e le modalità e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell'Unione o presso uno dei Comuni della stessa o in altri locali idonei.

4. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

5. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

6. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

8. I provvedimenti, ricadenti nella competenza consiliare, che individuano interventi aggiuntivi destinati ai territori montani sono approvati se tra i favorevoli si sono espressi anche i Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni montani.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato

dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

10. Tranne il caso di sedute o votazioni segrete, la partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà e delle conseguenti verifiche. Il regolamento disciplina anche la convocazione, costituzione e partecipazione a distanza, in modalità virtuale e telematica degli organi di governo dell'Unione.

11. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni.

Art. 17

Durata in carica dei Consiglieri, cause di incompatibilità e di ineleggibilità, diritti e doveri.

1. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione. Se è decorso inutilmente il termine previsto per la loro elezione, i rappresentanti individuati ai sensi del precedente articolo 13, entrano in carica allo scadere del termine medesimo. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta

del Consiglio successiva all'entrata in carica.

2. Il Consiglio dell'Unione provvede nella seduta di cui al precedente comma, quale primo adempimento, alla convalida dell'entrata in carica del rappresentante eletto o di diritto. Anche in assenza di reclami o indicazioni, l'organo consiliare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dell'Unione di tutti i componenti nelle forme del capo II, titolo III del D.lgs. n. 267/2000, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione per i motivi descritti dall'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni ricompresi nell'Unione devono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di adozione del decreto di scioglimento.

4. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio.

5. Nel caso di elezioni amministrative parziali, riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 13.

6. Si intendono applicabili ai Consiglieri dell'Unione tutte le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali.

7. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione di Comuni, quantunque Sindaci o Consiglieri comunali:

a. il dipendente dell'Unione di Comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita e chi presta comunque servizio presso la stessa Unione, in posizione di comando o distacco;

b. colui che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di Consigliere comunale.

8. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL.

9. Se l'incompatibilità riguarda un Sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal Sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell'Unione della dichiarazione di incompatibilità, il Sindaco cessa di far parte degli organi dell'Unione.

10. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un Sindaco, si applica l'articolo 26, comma 4, secondo periodo della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i.. In caso di incompatibilità anche del Vicesindaco, questi è sostituito dall'Assessore del Comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall'Assessore del Comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del Sindaco è accertata dal Consiglio dell'Unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione, in sostituzione del Vicesindaco o dell'Assessore del Comune.

11. In caso di incompatibilità di un Sindaco di un Comune privo di Giunta per effetto di legge, il Sindaco è sostituito nel Consiglio e nella Giunta dell'Unione da un Consigliere del Comune non in carica nell'Unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del

Consigliere delegato, il Consiglio e la Giunta dell'Unione continuano ad operare in composizione ridotta. Il Consigliere delegato cessa dalle cariche dell'Unione nel caso di reintegro del Sindaco conseguente alla cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal Consiglio dell'Unione.

12. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

13. Il soggetto che sostituisce il Sindaco cessa comunque dalla carica di componente del Consiglio e della Giunta dell'Unione a seguito di cessazione della carica di Assessore del Comune. In tal caso, è sostituito a sua volta dall'Assessore del Comune in carica che segue nell'ordine di anzianità.

14. Restano ferme le incompatibilità stabilite per i componenti della Giunta e del Consiglio dell'Unione dalle disposizioni del capo VI del D.lgs. n. 39 dell'08.04.2013 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L.n. 190 del

06.11.2012), per le quali si applica la disciplina ivi prevista.

15. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'art.11 D.lgs. n.235 del 31.12.2012, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione:

a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione nei casi previsti dal TUEL e dalla Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i.;

b. dalla data di adozione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale;

c. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art.11 D.lgs. n. 235 del 31.12.2012, la cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione resta ferma anche se la sospensione è cessata e l'interessato potrebbe essere nuovamente eletto Consigliere dell'Unione;

d. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 del TUEL;

e. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di Consigliere comunale dal momento di detta cessazione;

f. dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di

Consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Ente;

g. dal momento in cui il Consiglio dell'Unione ha deliberato, secondo le previsioni regolamentari, la decadenza, per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del Consiglio.

16. Per effetto di quanto alla lettera e) di cui al comma precedente, in caso di rinnovo ordinario dei Consigli comunali, i Consiglieri dell'Unione interessati dal rinnovo decadono di diritto e sino alla ricostituzione del Consiglio dell'Unione nella sua interezza lo stesso è composto dai soli Sindaci che garantiscono la continuità dell'azione amministrativa.

17. All'atto della proclamazione il Sindaco eletto sostituisce di diritto, ad ogni effetto, nel Consiglio dell'Unione il Sindaco cessato.

18. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

19. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge per i Consiglieri Comunali, costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata

partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a Comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

20. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

21. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono

irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, comunica tempestivamente le dimissioni del Consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

22. Nei casi di decadenza, di impedimento permanente, di accertamento delle cause di incompatibilità o per reiterata assenza del Consiglio o di dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5.

23. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. La perdita della qualità di Consigliere dell'Unione è rilevata dal Presidente che invita tempestivamente il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina.

24. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa

d'atto della morte o impedimento permanente sono trasmessi dal Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio per gli atti conseguenti.

25. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 18

Presidente.

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni associati.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti con votazione palese.

3. Il Presidente dura in carica due anni dalla data dell'elezione. La Giunta provvede all'elezione del nuovo Presidente riservandola ai Sindaci dei Comuni che ancora non hanno espresso il Presidente.

4. Il Sindaco eletto nelle elezioni Comunali, in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione, assume la carica di Presidente dell'Unione dalla data di proclamazione a Sindaco e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

5. Il Presidente dell'Unione che cessa dalla carica di Sindaco, cessa automaticamente dalla carica di Presidente dell'Unione.

6. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato del Presidente o per effetto di altre cause, fino alla elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

7. Il soggetto che sostituisce il Sindaco nei casi previsti dall'art. 26, comma 4, e art. 35 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i. non può ricoprire la carica di Presidente dell'Unione, salvo per il periodo in cui, per effetto delle suddette disposizioni, la Giunta risulti composta interamente da sostituti dei Sindaci.

8. Nei casi di cui al comma 6, la Giunta provvede alla elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni.

9. In attuazione della norma recata dall'art. 25, comma 2, lettera f), della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i. il Presidente redige una relazione annuale riepilogativa ed illustrativa delle attività

svolte dall'Unione che trasmette ai Consigli comunali entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Consigli, su iniziativa dei Sindaci, ne prenderanno conoscenza nella prima seduta consiliare utile.

Art. 19

Competenze del Presidente.

1 Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a. svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b. mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c. garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d. può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche

deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

e. può nominare tra i componenti della Giunta il Sindaco che lo sostituisce in casi di assenza o impedimento temporaneo. In mancanza di nomina si applica la disciplina prevista dall'art. 34, 1° comma, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i.;

f. nomina e revoca le posizioni organizzative responsabili degli uffici e dei servizi dell'Unione, nomina il Segretario e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;

g. provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti dell'Unione in Enti e Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e tenendo conto delle norme in materia di rappresentanza di genere previste dalla Legge 120/2011 e dal D.P.R. 251/2012 in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni;

h. conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione della

Giunta e nel rispetto del regolamento di organizzazione della Unione;

i. può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

j. nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, con esclusione dell'organo di revisione contabile;

k. allorché sia attivato l'esercizio associato delle funzioni previste dall'art 1, comma 110, lettere a), b) della L.56/2014 nomina il responsabile anticorruzione e della trasparenza tra i soggetti indicati nella norma stessa;

l. promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti possibili previsti dalla legge;

m. svolge ogni altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico per quindici giorni consecutivi che vengono numerati e raccolti cronologicamente in apposito registro. Qualora i decreti presidenziali abbiano

contenuto provvedimento, tali decreti sono attuati dalla struttura con atti gestionali, muniti dei pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i. Può richiedere il parere del Segretario riguardo alla legittimità dei propri atti. Restano salve le norme in materia di accesso e di riservatezza stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

4. Il Presidente dell'Unione presta davanti al Consiglio, nella prima seduta dopo la elezione alla carica, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 20

Composizione della Giunta.

1. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato.

2. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo comunque denominato, di cui fanno parte solo i Sindaci dei Comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della Giunta dell'Unione.

Art. 21

Compiti della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 33 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i. e quelle espressamente previste dal presente Statuto.

3. In particolare la Giunta:

a. attua gli indirizzi del Consiglio;

b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;

d. adotta il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e. adotta in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

4. La Giunta può istituire Conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare

per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale di merito.

Art. 22

Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La convocazione avviene tramite invio, per posta elettronica o altro mezzo idoneo a verificare la ricezione, di un avviso che indica il giorno, l'ora e il luogo della seduta. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza o, comunque, per via telematica purché siano assicurati adeguati standard di sicurezza e riservatezza.

3. La Giunta opera, perseguendo la ricerca del massimo consenso dei componenti, con deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. In assenza di regolare

convocazione la seduta è valida soltanto se sono presenti tutti i componenti.

5. Ciascun componente la Giunta può essere delegato da parte del Presidente a seguire determinate materie o questioni attinenti all'attività della Unione; il delegato relaziona alla Giunta e al Presidente, avanza proposte di intervento, vigila sull'esatta esecuzione delle decisioni della Giunta e rappresenta l'Unione in incontri e riunioni inerenti le materie e le questioni indicate nella delega.

6. Allorché la Giunta deliberi circa interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, l'approvazione degli atti avviene se tra i favorevoli si sono espressi anche i Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni montani.

7. Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti, salvo i casi di deliberazioni concernenti proposte di modifica dello statuto, approvazione del regolamento di funzionamento della Giunta, di progetti gestionali e di criteri di ripartizione delle spese delle gestioni associate, per le quali è necessario il voto favorevole di tutti i componenti, e altri casi indicati dalla legge o dallo statuto.

8. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo l'inizio della pubblicazione all'albo pretorio. La Giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti, nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

9. Salvo che al momento della votazione, alle sedute della Giunta partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere, ivi compresi Consiglieri eventualmente delegati alla cura di determinati affari.

10. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta come consulente tecnico amministrativo, redige i verbali delle deliberazioni, che sottoscrive unitamente al presidente della seduta, e provvede a comunicare agli uffici dell'Unione le decisioni assunte.

11. La Giunta, avvalendosi degli uffici dell'Unione, può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato all'unanimità. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità:

a. di espletamento delle sedute e delle votazioni effettuate in videoconferenza o, comunque, in modalità telematica;

b. di accertamento della validità della seduta pur in assenza di uno dei componenti.

12. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del TUEL.

Art. 23

Dimissioni del membro della Giunta e del Presidente.

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Le dimissioni volontarie da Presidente sono indirizzate alla Giunta; devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente, nell'ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'Ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Le dimissioni del Sindaco da componente di diritto degli organi

collegiali dell'Unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'Unione del soggetto che sostituisce il Sindaco nei casi previsti dagli articoli 26, comma 4, e 35 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i.. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma seguente.

4. Le dimissioni del Sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h), del D.lgs. n.39/2013. Il Sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell'Unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

5. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della Giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell'articolo 36, comma 3bis, Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte della Giunta di una mozione di sfiducia, votata per

appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Sindaci con arrotondamento all'unità superiore, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

7. In caso di scioglimento degli organi dell'Unione per mancata approvazione nei termini del Bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 48 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., i Comuni provvedono all'elezione dei nuovi rappresentanti nel Consiglio dell'Unione. La data d'insediamento del nuovo Consiglio è stabilita con Decreto del Presidente della Regione.

8. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al precedente comma e fino a nuova elezione – da tenersi entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio – le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

Art. 24

Pubblicità e informazione sugli atti amministrativi.

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente dell'Unione, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 25

Segreto d'ufficio.

1. Il Segretario e i pubblici impiegati dell'Unione devono mantenere il segreto d'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Gli Amministratori e gli organi di controllo sono tenuti al rispetto del segreto e della riservatezza, nei casi previsti dalla legge, in relazione alle informazioni delle quali vengono a conoscenza per ragioni connesse con l'espletamento del rispettivo mandato.

Art. 26

Diritto di accesso.

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi della Unione degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie di atti e provvedimenti, previo pagamento delle sole spese di riproduzione e di ricerca.

3. Al fine di assicurare il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione è in possesso e agli atti di cui al precedente comma 1, nonché agli atti e procedimenti di eventuali enti ed aziende dipendenti, il regolamento per l'accesso e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individuano l'ufficio presso il quale chiunque vi abbia interesse può acquisire le informazioni e prendere visione degli atti stessi senza spesa alcuna.

4. Restano salve le norme vigenti che pongono limiti all'esercizio del diritto di accesso.

Art. 27

Partecipazione dei cittadini.

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione dei Comuni componenti e dei relativi cittadini alle scelte programmatiche, in modo da tenere in adeguata considerazione gli interessi diffusi e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Unione assicura la partecipazione dei

Consiglieri comunali, dei cittadini, dei sindacati e delle organizzazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, mediante la promozione di consultazioni, incontri, conferenze, convegni e avvalendosi delle opportunità offerte dalla telematica. Valuta istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati. Valorizza e promuove le attività di ogni libera associazione che, in base al rispettivo statuto, intenda concorrere, con metodo democratico e nel rispetto delle norme vigenti, alla tutela di interessi rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'Unione.

3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, dei gruppi e degli organismi collettivi.

4. L'Unione nell'espletamento dei propri procedimenti osserva le norme sulla partecipazione ai medesimi da parte dei soggetti destinatari o i cui interessi siano coinvolti dall'attività amministrativa.

Art. 28

Consultazioni.

1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 27, gli organi istituzionali dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi pubblici o

privati o, comunque, portatori di interessi diffusi e collettivi, decidono la consultazione dei medesimi, nonché delle forze sociali ed economiche, nelle forme ritenute volta per volta più idonee.

2. Le richieste di consultazione, di cui al comma precedente, sono dichiarate ammissibili o meno dai competenti organi istituzionali dell'Unione, con riferimento particolare alle competenze dell'Unione e alla rilevanza oggettiva delle consultazioni.

3. Le consultazioni possono avvenire mediante questionari, assemblee, audizioni o interpellato dei rappresentanti degli organismi di cui al comma 1.

4. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti adottati.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte.

1. I cittadini singoli o associati possono rivolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e per la tutela di interessi diffusi e collettivi, istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali dell'Unione.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate e valutate con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze, le petizioni e le proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini o dai legali rappresentanti di libere associazioni o di organismi di partecipazione.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 30

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, e compatibilmente con i principi recati dall'art.17, 1° comma, ed art.53, 2° e

3° comma, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., sia per la parte relativa al front-office che al back-office presso i Comuni al fine di garantire la vicinanza dei servizi ai cittadini ed alle imprese. In ottemperanza alla norma contenuta all'articolo 53, comma 3, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i. sono comunque garantite attività di front-office presso le sedi comunali finalizzate ad assicurare ai cittadini ed alle imprese, nell'ambito della organizzazione predisposta dalla forma associativa o direttamente dai Comuni, servizi di informazione, di ricezione delle domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano. L'Unione a tal fine realizza la rete informatica di collegamento con gli Uffici Relazione con il Pubblico dei Comuni al fine del controllo dei flussi procedurali.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici, o comunque ai responsabili delle strutture di vertice.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione funzionale che include le dotazioni dei singoli Comuni aderenti, in:

- centri di competenza o altra analoga struttura;

- sedi operative, anche decentrate;
- servizi;
- sportelli unici polifunzionali.

3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e /o da altri regolamenti dedicati.

4. I regolamenti definiscono l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:

- a. l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
- c. la dotazione organica;
- d. le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal Decreto Legislativo n.165 del 2001 e successive modifiche;
- e. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi ai titolari di P.O. ed al Segretario;
- f. le modalità per il conferimento degli incarichi professionali ed altre collaborazioni;

g. le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

h. le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto e successive integrazioni di legge;

i. l'istituzione ed i requisiti della figura di Vicesegretario;

j. le modalità per il conferimento degli incarichi dello art.110 del Dlgs n. 267/2000 o alta specializzazione;

k. le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'Ente, dei Responsabili e dei dipendenti;

l. le altre questioni riguardanti la organizzazione ed il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

5. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;

b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

6. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta agli organi di governo dell'Unione, deve essere svolta dai Dirigenti e/o dai Responsabili dei Servizi l'istruttoria degli atti di competenza, comprensiva del parere - ai sensi dell'art. 49, comma 1, e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dell'articolo 151, comma 4, e articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quest'ultimo attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione. Modalità e termini di rilascio dei pareri e delle attestazioni di cui al periodo precedente sono disciplinati dal regolamento.

7. I responsabili dei servizi dell'Unione, su disposizione della Giunta, possono essere incaricati di esprimere i pareri e compiere

attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

8. Per i pareri e per l'attività svolta i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi rispondono in via amministrativa, civile e penale.

9. Al regolamento previsto dal precedente articolo 26 viene demandata la disciplina dell'accesso agli atti del Responsabile del procedimento e della relativa partecipazione al procedimento stesso.

Art. 32

Segretario.

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente tra i Segretari dei Comuni aderenti e resta in carica fino al termine del mandato del Presidente che lo ha nominato.

2. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Presidente entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Segretario in servizio si intende confermato.

3. Il Segretario:

a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, qualora sussistano cause di incompatibilità del Segretario in relazione ad atti che debbono essere deliberati, egli si allontana dall'aula e le relative funzioni sono assolte dal componente dell'organo di più giovane età;

c. roga, purché in possesso dei requisiti richiesti, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41,42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni;

d. esercita ogni altra funzione dirigenziale, anche gestionale, attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o legittimamente conferitagli dal Presidente.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per

violazione dei doveri d'Ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. L'applicazione della disciplina di cui ai precedenti commi non può comportare l'erogazione di ulteriori indennità e comunque deve attuarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33

Vicesegretario.

1. Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, è istituita la figura di Vicesegretario.

2. Oltre alla funzione di collaboratore e di ausilio egli lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 34

Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano.

1. Il personale dell'Unione è composto dai dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato della Comunità Montana Amiata Grossetano che è stato trasferito di diritto nel ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la posizione giuridica ed economica.

2. L'Unione si avvale, altresì, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico forestale dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del Contratto collettivo nazionale ed integrativo regionale di categoria, nonché delle norme sul collocamento valide per il settore.

Art. 35

Personale dell'Unione.

1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:

a. dipendenti eventualmente trasferiti, distaccati e/o comandati dai Comuni partecipanti i quali mantengono il trattamento giuridico ed economico;

b. dipendenti reclutati direttamente, a tempo indeterminato, dall'Ente in base alle normative vigenti;

c. dipendenti reclutati direttamente dall'Ente con rapporti di lavoro di tipo flessibile a tempo determinato anche secondo la disciplina dell'art. 110 e dell'art. 90 del Dlgs 267/2000.

2. La Giunta al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e

servizi comunali, può deliberare la richiesta di comando, distacco, di avvalimento o di assegnazione temporanea di personale ai Comuni partecipanti fatto salvo il principio contenuto all'art. 39, 1° comma, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

3. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V

ORDINAMENTO

FINANZIARIO E

CONTABILE

Art. 36

Principi generali.

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37

Finanze dell'Unione.

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:
 - a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - b. trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - c. trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f. trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g. trasferimenti Comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h. ricavi e rendite patrimoniali;

i. accensione di prestiti;

j. prestazioni per conto di altri enti pubblici e di terzi;

k. altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. Ai sensi e per gli effetti della norma contenuta al comma 2 dell'art.42 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., i Comuni aderenti sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento della Unione stessa e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'Ente.

5. Nella individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle

direttamente correlate con l'esercizio di funzioni e con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione e servizio proporzionalmente alla incidenza che le relative spese dirette hanno nella economia generale dell'Unione.

6. La progettazione di ogni funzione e servizio da gestire in modo associato deve attivare le seguenti fasi:

a. determinazione degli standards di risultato e dei fabbisogni di personale;

b. definizione dell'architettura funzionale;

c. individuazione dei parametri di calcolo delle quote di cofinanziamento da parte dei singoli Comuni.

6. La Giunta nella ripartizione tra i Comuni aderenti delle spese relative allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività tiene conto dei seguenti parametri utilizzati anche contestualmente secondo pesi diversi in rapporto al servizio considerato:

a. popolazione residente nel Comune;

b. numero funzioni attribuite all'Unione dal singolo Comune;

c. superficie territoriale del Comune;

d. altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno dei provvedimenti di ripartizione.

6. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle gestioni demandate all'Unione ed al fine del contenimento della spesa pubblica, i budget delle gestioni associate e i conseguenti oneri finanziari a carico dei Comuni sono, in fase di avvio delle dette gestioni, tendenzialmente contenuti, ove possibile, nei limiti della spesa sostenuta dalle cessate gestioni comunali.

Art. 38

Bilancio e programmazione finanziaria.

1. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione, con i relativi allegati, entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale e finanziaria dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio di previsione ha un orizzonte triennale ed è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio è approvato unitamente al documento unico di programmazione.

Art. 39

Controllo di gestione.

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente ed in particolare da quelle previste dall'art. 43, commi 1 e 2, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

Art. 40

Rendiconto di gestione.

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine di legge, su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. La relazione illustrativa della Giunta contiene dati utili per la valutazione dell'andamento dei programmi nel corso dell'esercizio precedente, con particolare

riguardo a quelli relativi alle funzioni comunali affidate all'Unione.

Art. 41

Revisore dei conti.

1. L'Unione ha un organo di revisione contabile formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che disciplinano l'istituto.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
4. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 42

Servizio di Tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 43

Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Amiata Grossetano, alla quale l'Unione è subentrata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008;
 - b. dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c. dalle partecipazioni societarie;
 - d. altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 44

Durata dell'Unione.

1. L'Unione ha una durata illimitata salvo il diritto di recesso del singolo Comune o

la facoltà di scioglimento che può avvenire solo dopo decorso il periodo di dieci anni in conformità alla disciplina recata dall'art. 25, comma 2, lettera c), della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

2. L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana esercita funzioni conferite dalla Regione. In virtù di tale circostanza le fattispecie di recesso di Comuni dall'Unione, nonché lo scioglimento dell'Unione, dopo il termine di cui al primo comma, sono sottoposte preventivamente e obbligatoriamente alla procedura prevista dall'art. 50 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i.. Fino alla decorrenza eventualmente stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale gli atti di recesso e di scioglimento dell'Unione non producono effetti e l'Unione resta obbligata allo svolgimento delle funzioni regionali conferite.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e fatta salva la procedura di cui al precedente comma 2, sono ammessi ai sensi dell'art. 25 lettera g) ed h) della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i.:

a. il recesso dall'Unione da parte del singolo Comune;

b. il recesso dal vincolo associativo del singolo Comune per una determinata funzione;

c. lo scioglimento consensuale dell'Unione da parte di tutti i Comuni;

d. lo scioglimento consensuale del vincolo associativo per una determinata funzione da parte di tutti i Comuni;

e. il recesso del Comune che intende costituire altra Unione di Comuni o aderire ad altra già costituita.

Art. 45

Recesso del singolo Comune.

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di dieci anni dalla data di costituzione o di adesione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i.:

a. il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello statuto comunale, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b. il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine

del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c. il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello statuto comunale, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Giunta regionale.

4. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune, di cui comma 2, lettera c), verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso.

5. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i. a seguito dell'avvenuto recesso del singolo comune, le modifiche da apportare

al presente statuto sono adottate a titolo ricognitivo, dalla Giunta dell'Unione.

Art. 46

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso.

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorre dalla data eventualmente stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, avvalendosi dei responsabili dei servizi competenti, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i

rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio, che si attiene ai criteri desumibili dal comma 6, è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a. obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b. patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella

disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È in ogni caso escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c. personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale già dipendente del comune receduto che sia stato distaccato, comandato, trasferito, o impiegato dall'Unione di Comuni a mezzo di assegnazioni temporanee, rientra con provvedimento dell'ente di provenienza nella disponibilità dello stesso;

d. interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e. istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 47

Recesso dalla funzione.

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'esercizio di una o più funzioni non prima di cinque anni dalla data di conferimento della funzione all'Unione stessa.

2. La manifestazione della volontà di recedere dalla funzione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a. il Consiglio Comunale del Comune che intende recedere da una o più funzioni assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello statuto comunale, evidenziando i motivi che determinano la volontà di recedere;

b. il Presidente dell'Unione pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della deliberazione comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, affinché il Consiglio possa valutare le motivazioni comunali ed assumere le iniziative utili a favorire la permanenza del Comune nella gestione associata della funzione; provvede a comunicare al Comune medesimo le decisioni del Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto;

c. Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello statuto comunale con la quale conferma o revoca la volontà di recedere dalla funzione, tenuto conto delle iniziative assunte o proposte dall'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini dell'efficacia del recesso dalla funzione, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci degli altri Comuni aderenti.

4. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 5. Il responsabile del servizio interessato al

recesso predisporre, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione confermativa del recesso, un piano che individua i rapporti attivi e passivi, i beni e le risorse strumentali che l'Unione ha in essere per l'esercizio associato della funzione, evidenziando quelli conferiti dal Comune recedente.

5. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso dalla funzione.

6. Si applicano le norme dell'articolo 46, commi 5 e 6, in quanto compatibili, intendendo, rispetto alla lettera c) del comma 6, soltanto il personale trasferito all'Unione per l'esercizio della funzione oggetto del recesso.

7. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., il recesso dalla singola funzione oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'Unione comporta la modifica del presente statuto.

Art. 48

Scioglimento consensuale dell'Unione o del vincolo associativo per una determinata funzione.

1. Decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 44 del presente statuto, l'Unione può sciogliersi quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. I Comuni partecipanti hanno altresì la facoltà di sciogliere consensualmente il vincolo associativo per una determinata funzione. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali repute indispensabili per la governance territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione o il vincolo associativo per una determinata funzione e lo scioglimento dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., o lo scioglimento del vincolo associativo per una determinata funzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 3, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i. devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a. il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o dell'organo esecutivo dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai

Comuni di sciogliere l'Unione o il vincolo associativo per una determinata funzione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b. il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e solo nel caso di scioglimento dell'Unione alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c. i Consigli comunali adottano, con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello statuto comunale, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione o del vincolo associativo per una determinata funzione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento dell'Unione, i Sindaci ne danno comunicazione alla Giunta regionale per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 50 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

Art. 49

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento.

1. Salvo termini diversi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in corso se lo scioglimento è stato deliberato entro il 30 giugno dello stesso anno, altrimenti è differito allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione, di cui al comma 6 del presente articolo, che può dettare anche termini diversi dai quali ha effetto lo scioglimento.

2. Nelle more delle decisioni della Giunta regionale, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o, in base alle decisioni regionali, all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione. Di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a. definizione dei residui attivi e passivi inerenti all'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b. l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c. il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d. la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a. l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b. la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a. copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b. assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c. la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Amiata Grossetano sono assegnati secondo le

disposizioni del piano, ferme restando diverse disposizioni della Regione.

6. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. In assenza della stipula della convenzione lo scioglimento non ha luogo;

7. Lo scioglimento non può avere luogo anche nel caso che non siano raggiunti gli accordi previsti per il trasferimento del personale. Ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio;

8. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiono agli obblighi previsti dalla legge regionale;

9. Lo scioglimento del vincolo associativo per una determinata funzione segue le previsioni del presente articolo per la parte compatibile.

10. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., lo scioglimento del vincolo associativo per una determinata funzione oggetto dell'esercizio associato tra i comuni dell'Unione comporta la modifica del presente statuto.

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 50

Modifiche statutarie.

1. Lo Statuto è modificato con le procedure indicate dal presente articolo.

2. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i., per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'Unione, previa deliberazioni conformi dei consigli comunali. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta alla Giunta dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco convoca la Giunta. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è

trasmessa ai Comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se la Giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione di Comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'Unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore.

3. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i Comuni dell'Unione comportano modifiche allo Statuto ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

4. Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso, secondo Statuto, del singolo Comune, sono regolate dal comma 4 dell'art. 25 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

5. Il caso di entrata in vigore di Leggi regionali che modificano l'assetto delle funzioni conferite dalla Regione non comporta la modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 50, comma 8, della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

6. Il procedimento previsto dal presente articolo per le modifiche statutarie non si applica alle modifiche allo stesso relative al recesso di Comuni dall'Unione nonché allo scioglimento dell'Unione che rimangono disciplinate, esclusivamente, dal percorso previsto dall'art. 50 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

Art. 51

Modalità di adesione di nuovi Comuni.

1. La richiesta di adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio

comunale dell'Ente richiedente con le procedure e con le maggioranze richieste per l'approvazione dello statuto comunale, è subordinata all'espressa modifica del presente Statuto, approvata dai consigli dei Comuni già aderenti su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

a. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, vien trasmessa ai Comuni aderenti che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni.

b. L'adesione diventa efficace dopo l'avvenuta pubblicazione per 30 giorni della delibera consiliare che approva la modifica dell'ultimo Comune aderente che l'ha adottata.

Art. 52

Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di nuovi Comuni.

1. In caso di adesione di un nuovo Comune il consiglio dell'Unione è integrato dalla rappresentanza Comunale nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 27 della Legge Regionale 27 Dicembre 2011 n. 68 e s.m.i..

Si applica per i casi ivi previsti la disciplina dell'art.29 della Legge citata.

2. Il Sindaco del Comune che aderisce all'Unione è componente della Giunta dalla data di entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune.

Art. 53

Regolamenti.

1. L'Unione disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui ha la competenza. L'ambito di applicazione dei regolamenti relativi alle funzioni comunali è l'intero territorio dell'Unione; nel caso di convenzione con Comuni non facenti parte dell'Unione, l'atto associativo individua la normativa regolamentare applicabile; nel caso di funzioni assegnate dalla Regione il regolamento esplica i propri effetti in rapporto alla dimensione territoriale delle funzioni stesse come definita dalle leggi e dagli atti di attribuzione.

2. Fatti salvi i regolamenti di organizzazione e funzionamento di competenza della Giunta esecutiva, i regolamenti dell'Unione sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore il giorno successivo allo spirare del termine di

pubblicazione della delibera che li ha adottati, salvo che il regolamento stesso rechi un termine diverso e, comunque, sempre successivo all'inizio del periodo di pubblicazione dell'atto di approvazione.

3. L'iniziativa per l'adozione del regolamento spetta ai componenti del Consiglio dell'Unione ed alla Giunta esecutiva. Spetta, altresì, ad ogni Consiglio Comunale che vi provvede con apposita e valida deliberazione contenente il testo regolamentare proposto.

4. L'approvazione dei regolamenti che intervengono per la disciplina, anche finanziaria, delle funzioni comunali affidate all'Unione può essere preceduta dalla richiesta di parere non vincolante ad organi di indirizzo dei Comuni individuati con deliberazione della Giunta esecutiva o del Consiglio, che stabilisce anche il termine perentorio entro il quale l'organo comunale si deve esprimere.

5. Per l'esercizio delle funzioni comunali, nelle more dell'adozione di regolamenti dell'Unione, sono applicati quelli già vigenti nei Comuni dell'Unione o in uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano.

1. La Comunità Montana Amiata Grossetano è stata definitivamente estinta il 01/01/2012 e Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, le è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici, acquisendo il relativo patrimonio e tutto il personale dipendente.

Art. 55

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 56

Continuità amministrativa.

1. I regolamenti e gli atti della soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano continuano ad esplicare i loro effetti salvo che siano modificati da regolamenti ed atti dell'Unione.

2. Sono fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'Unione e le convenzioni tra gli enti associati che continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro modifica, ancorché risulti mutata la disciplina statutaria di riferimento.

Art. 57

Norme finali ed entrata in vigore.

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto il testo previgente è abrogato.

2. Sono fatti salvi i regolamenti e gli atti generali adottati dagli organi dell'Unione in conformità con il precedente statuto che continuano ad esplicare la loro efficacia ove non risultino in contrasto con la nuova disciplina.

3. Lo Statuto entra in vigore, in conformità con la legge regionale, decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione, unitamente alla delibera consiliare che lo approva.

4. Successivamente all'entrata in vigore, l'Unione provvede alla pubblicazione dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Toscana, indicando la data di entrata in vigore.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche dello Statuto.

6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia che, comunque, prevale rispetto alle norme statutarie che dovessero risultare incompatibili anche rispetto a successive modifiche legislative.